



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 12 Gennaio 2023

Prot. n. 08/2023

Al Ministro dell'Interno

Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Guido PARISI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Organizzazione di volontariato "Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico".
Segnalazione recenti criticità e Richiesta di intervento.**

È sicuramente cosa nota a tutti il verificarsi, sempre con maggior frequenza, di "prese di posizione" da parte dell'Organizzazione di volontariato "Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" (C.N.S.A.S.) rivendicando la titolarità ad essere l'unico o il principale soggetto deputato all'effettuazione o al coordinamento del/la soccorso/ricerca in ambiente impervio. Prese di posizione talvolta a discapito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) che potrebbero altresì generare confusione a potenziale danno anche del soccorso ai cittadini.

Preme a questa O.S. CONAPO, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco, che in passato ha in più occasioni evidenziato le innumerevoli criticità emerse via via con il C.N.S.A.S., sottolineare alcuni recenti casi e sollecitare un tempestivo intervento da parte di codesti Ministero e Dipartimento a tutela dei Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico ai cittadini.

In relazione ad un **recente (11.11.2022) intervento a San Vito Lo Capo (TP), Falesia di Salinella**, per soccorso a persona infortunatasi durante un'arrampicata su una falesia, alla base della quale già era stata portata, da quanto ci risulta dal proprio compagno di uscita, il Presidente del Servizio reg.le Sicilia del C.N.S.A.S. rivolgeva una incomprensibile critica (Nota C.N.S.A.S.- Servizio reg.le Sicilia del 15.11.2022, **doc.1**) a vari Corpi dello Stato e, in special modo, al nostro Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A detta del Presidente del C.N.S.A.S. Siciliano, nell'evento in questione in cui si sarebbe assistito addirittura ad un "improvvido" intervento da parte dei Vigili del Fuoco, non sarebbe stata rispettata la asserita esclusività del C.N.S.A.S. quale referente unico per gli interventi sanitari e per gli interventi, secondo una definizione "artistica", "a potenziale rischio evolutivo sanitario" in montagna, in ambiente impervio ed in grotta.

Una pretesa probabilmente frutto della capziosa interpretazione del quadro normativo che regola l'attività di Soccorso Pubblico che abitualmente viene avanzata dal C.N.S.A.S., nel

vano tentativo di forzare l'interpretazione della legge asserendo di essere titolari di una inesistente esclusività del soccorso in ambiente impervio. Una Organizzazione di volontariato che, con toni molto discutibili come nella missiva di cui sopra (doc.1), sembra sempre più indirizzata ad opporsi a chi, Amministrazioni dello Stato incluse, si frappone al raggiungimento dell'esclusività del soccorso in ambiente impervio.

Si tratta certamente di un comportamento decisamente distonico rispetto a quello che si immagina possa essere tenuto da chi svolge un servizio di pubblica utilità e dunque concorre, insieme a diverse Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, allo svolgimento di servizi che ineriscono la sicurezza ed il soccorso per i cittadini.

Non si ritiene utile dilungarsi in questa occasione sul come realmente si siano verificati i fatti riguardo l'intervento in discorso in quanto, questa O.S. CONAPO è certa che il Comando VV.F. e la Direzione reg.le VV.F. coinvolti, se interpellati, sapranno ampiamente relazionare in merito.

Preme invece a questa O.S. CONAPO analizzare le ragioni assunte a fondamento dal C.N.S.A.S., anche questa volta, della avanzata pretesa dell'esclusività in capo a sé del soccorso in ambiente impervio.

Sul punto, **il quadro normativo vigente è molto chiaro.**

Nonostante ciò e nonostante i vari interventi legislativi e le varie sentenze ad opera degli organi giudiziari sull'argomento, spesso, molto spesso purtroppo, si assiste ad Amministrazioni dello Stato che palesano una certa incertezza interpretativa che talvolta porta persino a far confusione sulle competenze in merito a Soccorso pubblico, Soccorso sanitario e Protezione civile, tutti normati da corpus legislativi differenti. Incertezza e confusione che talvolta sembra palesarsi pure fra chi, nello stesso Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dovrebbe avere le idee ben chiare.

È noto a tutti che il **Soccorso pubblico è materia di esclusiva competenza dello Stato, che assolve a questo compito attraverso il Ministero dell'Interno, del quale il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è il braccio operativo.**

Nel pieno rispetto di quanto sancito all'art. 117 della nostra Costituzione, il D.Lgs. n. 97/2017 (attuativo dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 124/2015 – c.d. Legge Madia in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), recante modifiche al D.Lgs. n. 139/2006 (quest'ultimo concernente le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) ha sancito, rafforzandole, le competenze del C.N.VV.F.

Come evidenziato, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato nel Parere n. 918/2017 – *«la disposizione di cui all'articolo 24 (D.Lgs. n. 139/2006 riformato) costituisce una delle direttrici fondanti dell'intervento normativo, mediante il quale si è voluta dettare una **disciplina unica del soccorso pubblico**, mantenendo il necessario coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina delle attività di soccorso pubblico integrato».*

Secondo questo angolo di visuale, avendo espressamente specificato (al comma 1) che spetta al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, *«in relazione alla diversa intensità degli eventi, la **direzione e il coordinamento** degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione»*, il riformulato art. 24 del decreto (la cui rubrica "Interventi di soccorso pubblico" è rimasta invece immutata) garantisce il necessario coordinamento con il sistema di protezione civile e/o con gli altri soggetti deputati per legge a funzioni specifiche di soccorso (ad esempio, la Guardia costiera per il soccorso in mare, di cui al comma 3; il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per il soccorso in contesti impervi e connotati da particolare difficoltà operativa, di cui al comma 10).

Più specificamente, come precisato nella relazione illustrativa al testo di legge giunto in Consiglio dei ministri, *«in armonia con le disposizioni contenute nella legge n. 1570 del 1941 e da ultimo nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1636 del 2 maggio 2006, recante indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze, **il comma 1 viene integrato con la precisazione che il Corpo nazionale svolge un necessario ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività***

va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi momenti dell'intervento. La norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso».

Il successivo comma 2, lett. b), descrive analiticamente la tipologia di interventi (ascrivibili nel novero del "soccorso pubblico") ad alto tasso di specializzazione svolti dal Corpo nazionale, individuandoli nell'**attività di «ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei», in ambito terrestre**. Tale previsione va letta in combinato disposto con il comma 10 del riformulato art. 24 del D.Lgs. n. 139/2006; entrambe queste disposizioni fanno salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (disciplinate dalla Legge n. 74/2001 e dall'art. 80, comma 39, della Legge n. 289/2002), nonché le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario.

Bisogna ricordare che, diversamente da quanto proclamato dall'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S., le anzidette competenze del Soccorso alpino **non sono affatto "esclusive"!** Invero, il sopra ricordato art. 80, comma 39, della Legge n. 289/2002, ha stabilito che soltanto **«di norma»** il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è attribuito al C.N.S.A.S.; quindi, nessuna riserva esclusiva di competenze.

Ma vi è di più! Lo stesso art. 1, comma 2, della Legge. n. 74/2001, fa salve **«nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale [...] le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni»** (e quindi dal C.N.VV.F.), residuando in capo al C.N.S.A.S. soltanto una funzione di coordinamento **«nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni»** (**attenzione! "organizzazioni" che è cosa ovviamente ben diversa dalle Amministrazioni o Corpi dello Stato**).

Tale impianto normativo (tutt'ora in vigore) si amalgama perfettamente con la novella del D.Lgs. n. 139/2006, che, se da un lato, si ribadisce, assicura e conferma le funzioni spettanti ai volontari del Soccorso alpino; dall'altro lato, elimina risolutivamente qualunque restante dubbio circa il ruolo, le funzioni e le responsabilità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco negli **interventi di soccorso pubblico integrato**.

Sul punto, una ulteriore conferma la si evince proprio dalla lettura della relazione illustrativa (allegata al testo di legge), allorché – riguardo al nuovo art. 4 ed alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune – si osserva che **«sempre al fine di favorire lo sviluppo di attività di interesse comune con le regioni e gli enti locali, nell'ottica di una rinnovata condivisione degli obiettivi di sicurezza delle comunità e della promozione del volontariato, viene specificato che con l'istituzione di tali distaccamenti e il contributo degli enti territoriali si può favorire anche la costituzione di servizi alla collettività di soccorso pubblico integrato. Un esempio concreto in tal senso è configurato nello stesso decreto legislativo n. 139/2006, laddove all'articolo 24, comma 10, si prevede la possibilità che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, possa realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome, utilizzando la propria componente aerea. In alcune regioni, infatti, sono state unite, attraverso l'utilizzo degli elicotteri e del personale del Corpo nazionale e del personale del servizio 118, le reciproche competenze in materia di soccorso tecnico e di soccorso sanitario, per offrire al cittadino un servizio più efficiente a salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone. La collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio Sanitario regionale, consente, infatti, l'IMMEDIATA E SIMULTANEA attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio di soccorso pubblico e al servizio di soccorso sanitario, mediante la loro compenetrazione operativa, realizzata attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi. In alcune regioni l'orografia del territorio è tale che il servizio di soccorso integrato costituisce la risposta ottimale da parte della Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Esso consente di far giungere rapidamente e**

contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria che quella tecnica, in possesso delle risorse più idonee per affrontare le varie problematiche che possono presentarsi. Quella del soccorso pubblico integrato costituisce, quindi, un'esperienza operativa già maturata in termini positivi, che si vuole riproporre pure in altri contesti, dove le peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi».

In definitiva, il **D.Lgs. n. 139/2006** rafforza le funzioni (soprattutto di direzione e coordinamento), le **competenze e le responsabilità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e NON assegna nessuna "esclusività" alla Organizzazione di Volontariato C.N.S.A.S.**

Appare dunque chiaro che **in Italia il soccorso in genere è assicurato dallo Stato.**

Lo Stato che "interviene" attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di emergenza e urgenza tecnica, le Regioni per l'emergenza e urgenza sanitaria e la Guardia Costiera per il soccorso in mare.

A queste attività possono contribuire, a vario titolo, altre Istituzioni, come le Forze di Polizia e le Forze Armate, oppure le organizzazioni di volontariato, come per esempio il C.N.S.A.S.

Per completezza, si evidenzia che il quadro normativo non muta nemmeno in relazione all'attuale testo della Legge del 21 marzo 2001, n. 74 che, all'art. 2, comma 2, recita: «*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo*».

Come risulta evidente, se l'interpretazione data dal C.N.S.A.S. a questa norma fosse corretta, allora ci troveremmo di fronte ad un gigantesco conflitto con l'intero Corpus di leggi che regolamentano l'attività di Soccorso pubblico e di Soccorso sanitario.

In realtà, la norma di cui sopra appare più il frutto di un tentativo del C.N.S.A.S. di ottenere per legge la tanto decantata "esclusività" e del conseguente intervento degli organi legislativi e tecnici del Parlamento a tutela delle prerogative istituzionali delle Amministrazioni dello Stato

Infatti, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, per legge anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può collaborare con le Regioni ed i rispettivi Servizi Sanitari, peraltro in ambiti ben più ampi di quelli che riguardano il Soccorso alpino.

Appare evidente quindi che tutto al più si possa parlare di "esclusività" solo per il Soccorso sanitario inteso come l'insieme degli atti medici ed infermieristici posti in essere durante un intervento; ma certamente è esclusa la parte tecnica del soccorso che, al pari di quello sanitario, ha specifiche norme che lo regolamentano.

Nella consapevolezza della complessità dell'argomento, **questa O.S. CONAPO ritiene altresì doveroso porre un breve cenno ad alcune ulteriori e ricorrenti problematiche correlate.**

A dispetto della chiarezza del quadro normativo che regola l'attività di Soccorso pubblico ed in relazione alla già citata confusione interpretativa che a volte caratterizza l'operato di soggetti a vario titolo in esso implicati, si segnala che molte Regioni emanano provvedimenti legislativi mirati a regolamentare l'attività di Soccorso pubblico; provvedimenti che sovente riguardano proprio il ruolo del C.N.S.A.S.

Si è assistito purtroppo in passato alla pubblicazione di Leggi regionali che conferiscono all'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. poteri di direzione e coordinamento degli interventi di Soccorso pubblico indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, amministrazioni dello Stato **comprese.**

Un primo esempio riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'art. 1 della Legge regionale FVG del 16 giugno 2017 n. 24 prevede che: «1. *La presente legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).* 2. *La Regione Friuli Venezia Giulia, per gli interventi di soccorso sanitario **e non sanitario** in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del CNSAS FVG quale associazione di promozione sociale di cui all' articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di*

promozione sociale), ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di soccorso, e ne riconosce in detti ambiti: **a) la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso; b) il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario; c) il ruolo di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità.**»

Appare evidente come **il comma 2 lett. a) rappresenti una palese invasione delle competenze esclusive dello Stato** da parte della Regione FVG. Una vera e propria elusione dell'art. 117 della Carta Costituzionale e di tutto il Corpus normativo nazionale da esso discendente. Anche **il comma 2 lett. b)** che inteso letteralmente riguarderebbe esclusivamente il soccorso sanitario, in realtà viene richiamato continuamente dal C.N.S.A.S. per reclamare il potere di direzione e coordinamento delle operazioni tecniche di soccorso quasi ci fosse nella norma un "sottinteso" relativo alla fase tecnica delle operazioni di soccorso.

Altro triste esempio riguarda la Regione Piemonte.

All'art. 2 della Legge regionale Piemonte del 28 luglio 2021, n. 20, è previsto che: «**1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP – CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP-CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale**».

Anche questa previsione normativa costituisce una palese invasione delle competenze esclusive dello Stato. Infatti, come si evince dal disposto evidenziato in grassetto, la Regione Piemonte conferisce al C.N.S.A.S. poteri di coordinamento della fase tecnica delle operazioni di soccorso annettendo, arbitrariamente e senza averne alcun titolo, all'ambito del soccorso sanitario anche quello tecnico.

Si rileva inoltre come tale norma, al pari delle similari di altre Regioni, non tiene conto della necessità di tutelare la sicurezza del personale che interviene da tutti i rischi tecnici potenzialmente presenti e non solo da quelli relativi all'ambiente naturale nel quale si muovono, rischi per i quali gli operatori del C.N.S.A.S. non hanno alcuna competenza.

Rispetto a tutto ciò, ad oggi, lo Stato incredibilmente non ci risulta sia mai intervenuto.

Così, mentre in seno alla Corte Costituzionale si possono trovare impugnazioni di norme regionali che, ad esempio, legiferano sulla manutenzione di sentieri di montagna di un parco nazionale, nessun Governo **inspiegabilmente** ci risulta mai abbia promosso questioni di legittimità costituzionale avverso leggi regionali che prevedono, illegittimamente, una qualche "supremazia" dell'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. su chiunque, Amministrazioni dello Stato comprese.

È evidente che tale modus operandi da parte dello Stato altro non fa che ingenerare sempre di più incomprensioni e confusione.

Purtroppo però, **non solo le Regioni escono dalle proprie competenze.**

Infatti si assiste pure a casi dove gli Enti Parco invadono le competenze Statali in convenzioni e Protocolli di intesa con Servizio sanitario ed Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S.

Un primo esempio, la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, in provincia di Trapani.

Tale Ente ha promosso un Protocollo intestato alla stessa, al Servizio 118 ed all'Organizzazione di Volontariato C.N.S.A.S. Sicilia (**doc.2**), per regolamentare il Soccorso sanitario nel territorio amministrato. Il documento si basa sull'ingannevole sottinteso contenuto nella Legge n. 74/2001 con il quale si tenta di far passare per sanitaria la fase tecnica delle operazioni di soccorso, del quale si è accennato poco sopra.

Un mero Protocollo, addirittura firmato anche dalla Capitaneria di Porto, dalla Prefettura di Trapani e, incredibilmente, **dal locale Comando dei Vigili del Fuoco**, nel quale, al **punto E**, si

prevede che: **“L’attivazione del Corpo dei Vigili del Fuoco sarà prevista, da parte del 118, nei casi in cui gli altri Enti e Strutture preposte ai soccorsi sanitari nelle aree della Riserva, ne condividano la necessità.”** In altre parole, è come se “si facesse finta di non sapere” che la fase tecnica del soccorso è cosa assai diversa da quella sanitaria ed è sottoposta a differente e specifica legislazione per escludere in modo sostanziale il C.N.VV.F. (dunque il Ministero dell’Interno e dunque lo Stato) dalle attività che tutte le norme, dalla Costituzione a scendere, affidano in via esclusiva proprio ai Vigili del Fuoco stessi.

La cosa strabiliante e nel contempo triste è che sia la Prefettura sia il Comando dei Vigili del Fuoco locali sembra proprio abbiano aderito al protocollo “senza battere ciglio”!

Un secondo esempio, riguarda il Parco nazionale del Vesuvio.

Nel 2015, l’Ente medesimo stipulava una convenzione (**doc.3**) con l’Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. nella quale, all’art. 1, si prevede che **«L’Ente Parco ed il CNSAS, si impegnano a realizzare la più ampia collaborazione nelle fasi dell’emergenza e del soccorso, tramite il concorso dei tecnici del CNSAS e dei relativi mezzi e dotazioni. Tale concorso si svolgerà prevalentemente nel campo delle emergenze e del soccorso legate a quanto disposto dalla Legge n. 74/81 e Legge n. 289/02 negli ambienti ostili ed impervi del territorio del Parco e nel campo di applicazione della Legge 225/92, oltre che nel settore dell’informazione e della prevenzione. A tal fine l’Ente Parco riconosce e rafforza ulteriormente sul suo territorio il ruolo di soggetto di riferimento per l’attuazione della ricerca e soccorso in ambiente impervio, come da normativa vigente».**

In questa convenzione addirittura, **l’Ente Parco decide di occuparsi di Soccorso Pubblico e anche di Protezione Civile, ovviamente senza averne alcuna competenza giuridica**, su quello che definisce **il suo territorio**; inoltre, prevede che le richieste di soccorso debbano giungere attraverso la sala operativa unificata della Protezione Civile (che non ha alcuna competenza nell’attività di Soccorso Pubblico al di fuori degli eventi che ricadono nella normativa di protezione civile), il 118 o il C.N.S.A.S., saltando a piè pari tutta la normativa che regola il Soccorso Pubblico!

Tutto ciò nell’assoluta immobilità delle Amministrazioni dello Stato che sarebbero state competenti nella materia in predicato.

Adirittura poi, nella convenzione, vengono anche stabiliti precisi criteri per la definizione di cosa si debba intendere per “interventi di soccorso” e per “ambienti ostili ed impervi”, nonché la facoltà per il C.N.S.A.S. di richiedere, la dove lo ritenga necessario, l’intervento di altre strutture emergenziali. In parole diverse, siamo di fronte all’idea che il territorio del quale si parla sia un “piccolo regno” nel quale le norme dello Stato italiano non valgono e vengono sostituite da altre norme, più funzionali al perseguimento degli obiettivi dei soggetti che le generano.

Il tutto, è il caso di ribadirlo, nell’immobilità più assoluta delle Amministrazioni dello Stato competenti!

Le attività su descritte quali esempi di una ben più ampia situazione esistente, sia quelle legislative regionali sia quelle convenzionali dei diversi Enti di gestione dei parchi, costituiscono di fatto la **creazione di sistemi di soccorso paralleli a quello Statale.**

Sistemi con ogni probabilità basati su un’interpretazione delle norme capziosa ed “asservita ai propri interessi”.

Si noti peraltro che in tutti i casi in cui, sulla base delle norme regionali e degli accordi su esposti, per una richiesta di soccorso si attiva un soggetto diverso da quelli istituzionalmente competenti, mentre questi ultimi sono comunque pienamente operativi 24 ore su 24, vengono impiegate risorse pubbliche che potrebbero essere risparmiate. Inoltre, contemporaneamente, l’ottimizzazione della gestione dei soggetti pubblici deputati all’attività di soccorso perde efficacia per il loro mancato impiego.

Da ultimo, **questa O.S. CONAPO ha desiderio di porre all’attenzione di chi legge il fatto che i Protocolli d’intesa di cui sopra vengono spesso stipulati dall’Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. anche con quasi tutte le Amministrazioni Statali.**

In linea di massima nulla di negativo, ovviamente, a qualsiasi convenzione che possa portare ad un più efficiente impiego di strutture pubbliche, coinvolgendo associazioni di volontariato che posseggono e sanno esprimere competenze di alto livello, quale certamente è il C.N.S.A.S.

Il punto è che a volte questi protocolli rischiano di invadere, nei fatti, le competenze di Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno – Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ora, l'art. 16, comma 3, della Legge dell'1 aprile 1981, prevede che le Forze di Polizia *“possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”* e così anche possono essere utilizzate le Forze armate, in virtù delle specifiche norme che ne regolamentano l'impiego.

È palese però che quel *“possono essere utilizzate”* viene a volte non correttamente interpretato.

Accade così, e non di rado, che sia le Forze di Polizia che sia le Forze armate, si attivino autonomamente in base a richieste di intervento che giungono dallo stesso C.N.S.A.S., quando invece dovrebbero allertare tempestivamente il C.N.VV.F., rischiando di generare sovrapposizioni operative e spreco di risorse, e finendo per porsi al di fuori delle norme di gestione operativa dell'apparato di Soccorso Pubblico ordinario nelle quali si sancisce che la competenza della direzione e coordinamento dell'intervento sono del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche in questo caso si assiste al mancato impiego di strutture per legge deputate all'attività di Soccorso Pubblico ed all'attivazione invece di soggetti che avrebbero il compito di intervenire se richiesti in caso di necessità, da chi ne ha la competenza, e non certamente da una organizzazione di volontariato che, per quanto meritoria possa essere, non ha funzioni di attivazione dell'apparato di Soccorso tecnico dello Stato.

Duole dirlo ma si tratta anche in questo caso di una sorta “sistema parallelo di soccorso” realizzato, questa volta, nell'ambito dello stesso apparato statale!

Per concludere, la presente nota costituisce un'illustrazione parziale ed iniziale di una problematica importante che oramai da diversi decenni affligge il buon funzionamento dell'apparato di Soccorso pubblico.

Si tratta di una situazione che per vari motivi, alcuni certamente afferenti a precise responsabilità politiche, non ha ancora trovato soluzione.

Questa O.S. CONAPO crede di non sbagliare se descrive quello che può essere definito uno scontro in atto come “l'alterco” fra chi cerca di ottenere forzando la legge qualcosa che non gli compete e chi, servendo lo Stato come si serve una fede, da Amministrazione dello Stato quale è, si batte senza tregua per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini.

Per quanto sopra, questa **O.S. CONAPO chiede a quanti in indirizzo un fattivo e concreto interessamento alla questione oltre ad un tempestivo intervento risolutivo che provveda a riportare nell'ambito di propria competenza l'attività legislativa delle Regioni**, anche modificando le norme esistenti che risultino difformi al dettato costituzionale e rispetto alla normativa nazionale vigente, **oltreché l'attività degli Enti parco e di ogni altro Ente, Organizzazione o Amministrazione dello Stato.**

Inoltre, si chiede a codesto Ministero dell'Interno di intervenire fornendo specifiche e chiare indicazioni a tutte le Regioni ed a tutti i soggetti afferenti alle attività di Soccorso Pubblico, sulla funzione di direzione e coordinamento dell'attività di Soccorso Pubblico, chiarendo in particolare la differenza esistente fra Fase Tecnica e Fase Sanitaria delle operazioni di soccorso e rimarcando quanto previsto dalla legge in ordine alla funzione di direzione e coordinamento, anche rispetto alla partecipazione alle attività di soccorso di altre Amministrazioni dello Stato (FF.PP. e FF.AA.).

A questo proposito, si auspica e si chiede l'attivazione immediata su tutto il territorio nazionale di iniziative atte a favorire l'interazione operativa fra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed i Servizi Sanitari Regionali 118, con l'obiettivo di giungere ad una condizione di interoperatività stabile, nella quale la fase tecnica e quella sanitaria del soccorso possano

integrarsi ed interagire nel modo più efficiente, ad esclusivo vantaggio dei cittadini in ogni situazione emergenziale.

La presente vale come formale richiesta d'incontro con le SS.LL. per discutere della delicata problematica rappresentata

In attesa di gentile riscontro si ringrazia anticipatamente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Documenti allegati:

- 1) Nota C.N.S.A.S. Servizio reg.le Sicilia del 15.11.2022;
- 2) Protocollo di Intesa la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro;
- 3) Convenzione Ente Parco nazionale del Vesuvio – C.N.S.A.S..

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato autonomo VV.F.

Marco PIERGALLINI





ALLEGATO N. 1

CLUB ALPINO ITALIANO CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

Bronte, 15/11/2022

A S.E. il Sig. Prefetto di Palermo
prefettura.prefpa@pec.interno.it
protocollo.prefpa@pec.interno.it

A S.E. il Sig. Prefetto di Trapani
protocollo.preftp@pec.interno.it

Al Sig. Questore di Palermo
gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it
questore.pa@poliziadistato.it

Al Sig. Questore di Trapani
gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it
questore.tp@poliziadistato.it

Assessorato Regionale alla Salute
Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento
per la Pianificazione Strategica
Ing. Mario La Rocca
direzionegenerale.salute@regione.sicilia.it

Assessorato Regionale alla Salute
Al Sig. Dirigente del Servizio 6
Urgenza Emergenza Sanitaria
Dott. Marco Palmeri
marco.palmeri.ext@regione.sicilia.it

Assessorato Regionale alla Salute
Al Dott. Alessandro D'Acquisto
alessandro.dacquisto@regione.sicilia.it

Alla Centrale Operativa NUE 112
nue112siciliaoccidentale@legalmail.it
presidenza@118sicilia.it
direzionegenerale@118sicilia.it

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)
Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it
Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

Alla Centrale Operativa 118 PA-TP
co118patp@pec.it
siciliaemergenza@cgn.legalmail.it
co118patp@pec.it

**Al Sig. Coordinatore della
Centrale Operativa 118 PA-TP**
Dr. Gaetano Di Fresco
gaetano.difresco71@gmail.com

**Al Sig. Direttore della
Centrale Operativa 118 PA-TP**
Preg.mo Dott. Fabio Genco
gencofabio@gmail.com

**Al Comando Provinciale Carabinieri
di Trapani**
provtpcdo@carabinieri.it
ttp30336@pec.carabinieri.it

**Alla Stazione Carabinieri
di San Vito Lo Capo**
ttp20315@pec.carabinieri.it
sttp413270@carabinieri.it

**e, p.c. Al Sig. Direttore della
Centrale Operativa 118
Caltanissetta-Agrigento-Enna**
centrale118@asp.cl.it
centrale118@pec.asp.cl.it

**Al Sig. Direttore della
Centrale Operativa 118
Catania-Siracusa-Ragusa**
co118ctrgrsr@gmail.com
a.o.cannizzaro@pec.it

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)
Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it
Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

**Al Sig. Direttore della
Centrale Operativa 118
Messina**
sues118@pec-aopapardo.it

**Alla Direzione Nazionale del
Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico**

Oggetto: Intervento di soccorso sanitario in ambiente montano ed impervio effettuato dai vvf in data 11 novembre 2022 presso Falesia di Salinella (San Vito Lo Capo). Errata processazione di chiamate di Soccorso sanitario in ambiente montano ed impervio da parte della Centrale NUE 112 e della Centrale 118 Palermo - Trapani. Mancanza di competenza giuridica dei VVF negli interventi sanitari ed a rischio evolutivo sanitario in ambiente montano, impervio ed in grotta.

Nel primo pomeriggio del 11/11/2022 giungevano, ad uno dei tecnici del Soccorso Alpino residente a San Vito Lo Capo (TP), frammentarie notizie su di un intervento di soccorso sanitario in ambiente impervio effettuato dai Vigili del Fuoco (di seguito VVF.), anche con la presenza di un elicottero (Drago 142) fatto giungere appositamente da Catania.

I quadri del Soccorso Alpino, portati a conoscenza dell'evento, approfondivano la questione contattando soggetti eventualmente coinvolti e riuscivano, alla fine, a ricostruire l'evento come appresso descritto.

Qualche minuto prima delle ore 12,20, una scalatrice, di nazionalità tedesca, intenta a scalare un monotiro nella falesia di Salinella (Settore Fakiros Beach), perdeva la presa e volava in basso restando appesa alla corda di sicurezza, riportando escoriazioni e contusioni all'arto destro. I compagni di scalata provvedevano a calare la scalatrice sino a terra, alla base della parete.

La Centrale del NUE 112, allertata dai compagni, trasferiva la chiamata di soccorso sanitario alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani per competenza ed ai Vigili del Fuoco di Trapani per conoscenza.

I VVF, a tal punto, pur avendo ricevuto la scheda esclusivamente per conoscenza e pur essendo totalmente privi, com'è noto, di qualsiasi attribuzione normativa di competenze in materia di soccorso sanitario ed a rischio evolutivo sanitario in ambiente montano, impervio ed in grotta, si intestavano, per l'ennesima volta, la gestione totale dell'intervento.

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)
Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it
Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

Si rileva, in tal senso che l'iniziativa non è stata oggetto di alcuna critica interlocutoria dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani che ha, invece, come **referente esclusivo per tale tipologia di interventi**, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e non i VVF.

I VVF, si ignora dopo quanto tempo, raggiungevano la donna ferita, la mettevano in barella ed iniziavano il trasporto a piedi lungo il sentiero presente alla base della falesia che conduce, dopo circa trecento metri, al parcheggio dove è possibile giungere con mezzi gommati ed abitualmente utilizzato dagli scalatori che si recano nei settori di arrampicata presenti in tale area. Successivamente decidevano anche di fare giungere in loco il loro elicottero Drago 142, proveniente da Catania, con il quale si recuperava la donna e la rilasciava a 1300 metri di distanza, presso il campo di calcio di San Vito Lo Capo, dove la paziente veniva trasferita all'ambulanza del 118. L'elicottero VVF decollava da Catania alle ore 13.38 e giungeva a San Vito Lo Capo alle 14.45 circa, quindi due ore e venticinque minuti dopo la chiamata di soccorso, decollava dal campo di calcio alle 15.04 circa e rientrava a Catania alle 16.48 circa, dopo tre ore e dieci minuti di volo.

Alle Autorità in indirizzo si propone di valutare la logica di un intervento nel quale è stato fatto decollare per un intervento di soccorso sanitario, peraltro non di competenza giuridica dei VVF, l'elicottero più lontano presente in Regione, per imbarcare, da un sentiero posto a qualche centinaio di metri da un parcheggio raggiungibile da mezzi gommati, una barella con la persona ferita per trasportarla successivamente in un campo di calcio a 1300 metri di distanza, per essere trasferita su un'ambulanza per il successivo trasferimento in un ospedale, (l'analisi dei costi è da ricondurre a danno erariale?).

Facciamo presente che in casi analoghi il Soccorso Alpino è intervenuto con l'ausilio dell'elicottero della Polizia di Stato dall'Aeroporto di Boccadifalco di Palermo, con un volo di circa 15 minuti o con quello dell'Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, che avrebbe impiegato circa sette minuti di volo.

È appena il caso di fare presente che a San Vito Lo Capo sono residenti Tecnici del Soccorso Alpino, i quali sarebbero intervenuti in pochi minuti per risolvere l'intervento di soccorso, qualora ne fossimo stati informati.

Ancora una volta ci ritroviamo, a distanza di quindici giorni da un evento simile (Rocca Busambra del 23/10/2022), ad assistere a tali improvvisi interventi da parte dei VVF., supportati dall'inosservanza da parte degli Operatori NUE 112 dei propri specifici protocolli operativi, integrata dalla insipienza di una aliquota degli Operatori 118. A cosa attribuire tali atteggiamenti? Ci è difficile capirlo. Ignoranza delle procedure, non conoscenza che il Soccorso Alpino e nessun altro è il referente esclusivo per gli interventi sanitari ed a potenziale rischio evolutivo sanitario in montagna, in ambiente impervio ed in grotta? superficialità nella valutazione del rischio? Vogliamo escludere la malafede.

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)

Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it

Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

Certo è che, malgrado si sia passati da fasi di corretta applicazioni delle indicazioni normative alternate a fasi di assoluto disconoscimento delle stesse, ancora non è chiaro a molti che la soluzione di un intervento in montagna, sia esso sanitario che a rischio evolutivo sanitario, non vede come soggetti alternativi o egualmente competenti i VVF e/o il Soccorso Alpino o in ogni caso chiunque lo risolva, ma che gli interventi in tali ambienti debbano essere risolti sempre, solo e soltanto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Ne discende che, qualora i VVF. dichiarino alla C.O. 118 di essere pronti ad operare in montagna ed in ambiente impervio, questi devono essere fermati dalla Centrale 118, poiché sulla CO stessa ricade in via esclusiva ogni responsabilità gestionale sull'intervento di soccorso sanitario.

Ogni diversa gestione di un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano, impervio ed in grotta o a potenziale rischio evolutivo sanitario, compresa la ricerca di persone disperse che non preveda la presenza del Soccorso Alpino per i compiti assegnati in via di specialità dalle Leggi di questo Stato, disattende la normativa, sfiora l'illegalità e sottende gravi responsabilità di natura civile e penale.

Trascurando ancora una volta ogni personale commento, si lascia a quanti in indirizzo i necessari approfondimenti e valutazioni in merito a questo episodio, che è solo l'ultimo di innumerevoli altri casi già segnalati con specifiche note o portati a conoscenza per le vie informali, ove, oltre ad essere sistematicamente violate le Leggi, i protocolli operativi, le convenzioni, le procedure, si opera mettendo a rischio l'incolumità delle persone da soccorrere.

L'assunto di base, supportato dalla vigente normativa, è che gli interventi di soccorso sanitario ed a potenziale rischio evolutivo sanitario in ambiente montano, impervio ed ipogeo, prevede che il **referente esclusivo** dei Servizi Sanitari Regionali e del Sistema dell'Emergenza ed Urgenza, è il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, mediante le proprie strutture regionali, come di seguito riportato nella normativa di riferimento.

Conclusione

Per quanto precede, chiediamo che l'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana, rivendichi, anche con un confronto con i VVF., il proprio fondamentale ed esclusivo ruolo di coordinamento degli interventi sanitari nel rispetto della Legge e che orienti le scelte nel campo dell'emergenza/urgenza finalizzandole ad elevare i propri livelli di assistenza per uniformarli al resto d'Italia anche nel campo del soccorso in montagna.

A quanti in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, chiediamo di porre in essere le necessarie azioni a tutela della salute del cittadino.

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26

••

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)

Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it

Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

Restando personalmente a disposizione per quanto ritenuto utile, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Servizio Regionale Sicilia
Dott. Francesco Pio Del Campo

Riproponiamo come ripetutamente fatto nel recente passato gli aspetti normativi ed organizzativi che, a parere della scrivente OdV, sono utili ad una migliore definizione della problematica in questione.

L'Operatore di centrale NUE 112, alla ricezione della chiamata di soccorso per la fattispecie degli eventi sopra descritti, come per tutti quelli riportati nelle note di questa Presidenza sopra citate, rilevando immediatamente che la richiesta di soccorso proviene da un ambiente impervio montano, in ottemperanza al dettato della "Procedura Operativa 06 NUE 112" - *Procedura Operativa Soccorso a persona in ambiente impervio montano e località balneari*", è obbligato, seguendo la propria procedura operativa, a comprendere nell'intervista "se l'utente necessita di Soccorso Sanitario o versa in una situazione caratterizzata da elevata possibilità di rischio evolutivo per l'incolumità di una o più persone" e di conseguenza deve trasferire la fonia e la "Scheda evento" al PSAP 2 "Emergenza Sanitaria" per competenza esclusiva, ossia alla C.O. 118.

La PSAP 2 "Emergenza Sanitaria" - Centrale Operativa 118 - **opererà allertando immediatamente ed esclusivamente il Soccorso Alpino, che costituisce, stante la normativa vigente (L. 74/2001, modificata dalla L. 126/2020, art. 37 sexies), il referente esclusivo per il Servizio Sanitario Regionale e per i Servizi di Urgenza ed Emergenza sanitaria.** Si evidenzia, ancora una volta, che la C.O. 118 non può che trasferire solo al Soccorso Alpino la richiesta di soccorso, non potendo intrattenere attività di indirizzo e/o coordinamento con nessuna altra struttura e dovrà pretendere la regia dell'intervento stesso, fermando qualsiasi azione di ogni altra struttura che non sia il Soccorso Alpino, nel pieno e totale rispetto della vigente normativa.

Una chiamata che proviene da un ambiente montano ed impervio o reso ostile dalle condizioni meteorologiche o da ambiente ipogeo configura sempre una situazione in cui i soggetti in stato di necessità sono esposti ad un rischio per la salute con alta potenzialità evolutiva. Infatti, l'esposizione ai pericoli

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26

••

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)
Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it
Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

oggettivi propri dell'ambiente impervio, della montagna e delle grotte (freddo, pioggia, neve, ghiaccio, caldo, rischio annegamento, rischio caduta massi, buio, terreno scivoloso, rischio ipotermia, rischio di caduta e scivolamento, disidratazione, inedia etc. etc.), sostiene il dettato normativo ed è logico che tutte le chiamate di soccorso che provengono da "ambiente impervio montano", rientrino tra gli eventi ad "elevata possibilità di rischio evolutivo per l'incolumità di una o più persone". Evento che è di piena ed esclusiva competenza della PSAP 2 "Emergenza Sanitaria".

L'intervento sopra descritto contrasta con tali superiori considerazioni e con il dettato normativo, in quanto i VVF, seppur informati per conoscenza, ma sempre erroneamente dal NUE 112, sono soliti intestarsi interventi di soccorso sanitario ed a rischio evolutivo sanitario nonché la ricerca di persone disperse in totale e palese spregio della Legge e purtroppo, spesso, anche senza alcun coordinamento con la C.O. 118, alla quale compete tutta la gestione sanitaria dell'intervento di soccorso.

Ai VVF, ai quali riconosciamo elevati livelli di competenza scenari operativi che non siano quelli montani, impervi ed in grotta, competono gli interventi di "Soccorso Pubblico", mentre sono fatte salve le competenze di Legge assegnate in via di specialità al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

La normativa di riferimento

Riteniamo di dare un utile apporto alla valutazione dei fatti e delle considerazioni sopraesposte offrendo, un inquadramento sinottico della normativa di riferimento nell'ambito della "Ricerca di persone disperse" e del "soccorso sanitario" ed "a potenziale rischio evolutivo sanitario" in ambiente montano, impervio ed ipogeo.

La Legge 74/2001, così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, art. 37 sexies, recita:

- art. 1, comma 2 "Il CNSAS provvede, in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita, ed a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca ed al soccorso dei dispersi ed al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo, e nelle zone impervie del territorio nazionale..... Nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi Enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS"
- art. 2, comma 1 " per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Sistema dell'emergenza ed urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112"
- art. 2, comma 2 e della Legge Regionale n. 26/2012, art. 11, comma 158 "Le regioni Individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)

Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it

Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

l'attuazione del soccorso sanitario in ambiente impervio, nel territorio montano ed in ambiente ipogeo".

In merito alla ricerca di persone disperse si rappresenta che

- La ricerca di persone disperse, non è mai riconducibile ad attività di protezione civile (Direttiva del Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. Paragrafo 2.3.2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013 n. 27), né può essere ricondotta ad un "Soccorso Tecnico Urgente" (allagamenti, crolli, fughe di gas, incendio, incidente industriale, incidente trasporto, soccorso a persona) e neanche alla Macro Categoria eventi NUE 112 "Situazioni di Pericolo (persona smarrita/in difficoltà)". Nella stessa direttiva si afferma che qualora la ricerca di persone disperse si svolga in ambiente montano, ipogeo o impervio essa è "specificatamente disciplinata dalla legge 74/2001 che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico".
- Il "Commissario straordinario per le persone scomparse", Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio, con propria circolare del 15 gennaio 2021, ribadisce che:
- La ricerca degli alpinisti, escursionisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e comunque in tutti i casi in cui si ha un'area di ricerca ben definita, rientra nel campo della ricerca delle persone disperse e non nella fattispecie della ricerca di persone scomparse.
- Per la ricerca dei dispersi vengono richiamate le attribuzioni e le competenze del CNSAS assegnate della legge 74/2001 con le successive modifiche ed integrazioni (la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni di ricerca è assunta dal responsabile del CNSAS)
- Per la ricerca di scomparsi in ambiente montano, impervio o ipogeo o reso ostile dalle condizioni meteorologiche, è sempre opportuno che le Prefetture richiedano il concorso del CNSAS anche in funzione del possibile rischio evolutivo sanitario dello scomparso, come previsto dagli art. 1 e 2 della legge 74/2001, come integrata dalla Legge n. 126 del 2020.

Più in generale, il **D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97**, disciplina in via generale le attività di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e prevede che il CNVVF assicura la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, comprendendo in essi l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei. Tuttavia, nell'innovare l'art. 24 del Decreto Legislativo 139/2006, al comma 10 recita testualmente: **"ferme restando le funzioni spettanti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico", ed inoltre, che "in relazione alle modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto, si precisa che sono comunque fatte salve le competenze del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in tema di coordinamento dei soccorsi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 74/01 e dell'art. 80, comma 39, della legge n. 289/02 (...)"**

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)

Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it

Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

Pertanto, le attività del CNVVF, come definite dalle specifiche norme di riferimento, non possono non tenere conto delle funzioni assegnate dalla Stato, in via di specialità, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Ne discende pertanto la assoluta non competenza dei VVFF nelle attività di soccorso sanitario ed a rischio evolutivo sanitario in ambiente montano, impervio ed in ambiente ipogeo.

Ciò premesso, si evidenzia che :

- l'Operatore di Centrale 112, senza alcuna modifica ed integrazione a quanto già contenuto nelle P.O. in dotazione, a seguito della ricezione di una chiamata, valuta *in primis* se la chiamata proviene da un ambiente urbano (dove si applica una determinata tipologia di protocollo operativo) oppure da un ambiente montano ed impervio; in tal caso, per la individuazione della PSASP 2 competente, applica lo specifico e mirato protocollo operativo (P.O. 06 NUE 112 - Ambiente montano, impervio ed aree balneari).
- l'Operatore di Centrale NUE 112, in contatto con l'utente o rileva un evento sanitario già verificatosi oppure, provenendo la chiamata da ambiente montano, impervio o ipogeo, applica lo specifico Protocollo Operativo (ambiente montano, impervio e località balneari), e valuta nell'intervista *"se l'utente versa in una situazione caratterizzata da elevata possibilità di rischio evolutivo per l'incolumità di una o più persone.*

A tal punto diviene necessario e non più ulteriormente rinviabile, informare tutti gli operatori NUE 112 che tutti gli incidenti avvenuti in ambiente montano, impervio ed in grotta, nonché la ricerca di persone disperse in tali ambienti, sono tutti, sempre, soggetti da "Soccorso Sanitario" o a "Rischio evolutivo sanitario".

In tali casi si applica sempre e soltanto lo specifico Protocollo Operativo NUE 112, (P.O. 06 NUE 112 - Ambiente montano, impervio ed aree balneari), che prevede che la chiamata sia trasferita in fonia unitamente alla "Scheda contatto" esclusivamente alla PSAP 2 "Emergenza Sanitaria" che, applicando lo specifico Protocollo Operativo vigente tra Assessorato alla Salute ed il CNSAS-SASS e la vigente normativa regionale e Statale, trasferirà immediatamente ed esclusivamente la chiamata a questo Soccorso Alpino che opererà in accordo alle indicazioni della Centrale Operativa 118.

Parimenti. gli operatori 118 e del NUE 112, dovranno ricevere indicazioni vincolanti sulle competenze specifiche ed esclusive del Soccorso Alpino in materia di Soccorso Sanitario ed a rischio evolutivo sanitario in montagna, ambiente impervio ed ostile ed in grotta, eliminando la convinzione in molti operatori dell'eguaglianza di ruoli tra VVF e CNSAS, ma soprattutto evidenziando le responsabilità giuridiche e civili in caso di errata assegnazione, che non si risolve nella classica decisione del *"li chiamo tutti e mi tolgo di responsabilità"* o nell'ancora più diffuso *"basta che qualcuno risolva l'intervento"* che

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)

Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it

Cod. Fisc. 04072960877



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'Oro al Valor Civile 1969 e 2010

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

DIREZIONE REGIONALE

equivale ad una incapacità gestionale, ma bensì assegnando le chiamate di soccorso in base alle competenze della vigente normativa.

Si auspica che non sia necessario arrivare ad ulteriori nuovi decessi in montagna per comprendere come devono essere gestiti gli interventi di soccorso in tali ambienti.

Questo Servizio Regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico rinnova ancora una volta la propria totale disponibilità a spiegare agli operatori delle centrali NUE 112 e 118, le specificità ed i rischi degli ambienti montani, impervi ed ipogei, per aiutarli a comprendere anche i rischi evolutivi sanitari.

Associazione riconosciuta e disciplinata dalla Legge 25 gennaio 1963, n. 91, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che dalla Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO

SEDE: Via G. Falcone n. 49 • 95034 BRONTE (CT)

Tel. 338 4638602 • PEC: r_sicilia@cert.cnsas.it - PEO: direzioneregionale@cnsas.sicilia.it

Cod. Fisc. 04072960877

X Segretario
attr
C.M.



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI SOCCORSO SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO PRESSO LA RISERVA NATURALE ORIENTATA "ZINGARO"

CAPITOLO 1 Descrizione del territorio

Il territorio della Riserva Naturale Orientata Zingaro è costituito da un'area di enorme pregio ambientale, paesaggistico ed antropico ricadente nel territorio di Castellammare del Golfo e di San Vito Lo Capo. L'area ha una estensione di 1650 ettari ed un'altitudine che varia dal mare a 913 metri di altitudine (monte Speziale). L'area protetta presenta una estesa rete sentieristica a tre differenti quote altitudinali.

Il sentiero maggiormente frequentato è quello che si snoda per circa 7 km a bassa quota e collega le diverse calette marine oggetto della stragrande frequentazione turistica del territorio, da Cala Mazzo di Sciacca (versante Scopello) a Cala Tonnarella dell'Uzzo (versante San Vito lo Capo). Un secondo sentiero taglia a mezza quota l'area protetta e vede una frequentazione notevolmente minore, mentre una rete di sentieri e stradelle bianche in quota collega aree rurali e la presenza di turisti risulta estremamente ridotta.

L'intero territorio è da definirsi notevolmente impervio e sono state riscontrate le carenze e le inidoneità dei mezzi e dispositivi nelle emergenze di primo soccorso.

Alla luce della notevole fruizione nella R.N.O. Zingaro e del verificarsi di infortuni lungo i percorsi, si ritiene di dovere stilare una procedura operativa mirata alla risoluzione degli incidenti che potrebbero verificarsi nell'area della Riserva e che coinvolga gli Enti di seguito indicati.

CAPITOLO 2

Enti e soggetti coinvolti in caso di emergenza

Il personale e gli Enti ed amministrazioni che alla luce della vigente normativa sono coinvolti nella gestione di una specifica emergenza risultano essere:

- Personale della Riserva dello Zingaro (sia guardie forestali del Corpo Forestale della Regione Siciliana che operai forestali)
- SUES 118
- Soccorso Alpino (SASS)
- Capitaneria di Porto Trapani
- Vigili del Fuoco Trapani

CAPITOLO 3

Scopo della presente procedura

La presente procedura ha lo scopo di:

- definire, formalizzandole, le situazioni che necessitano l'attivazione del soccorso sanitario.
- identificare le strutture interessate dall'attivazione del soccorso;
- descrivere il processo dell'attivazione del soccorso, esponendo, in particolare, i necessari contatti tra le strutture interessate.

CAPITOLO 4

Compiti e ruoli

Al verificarsi di un'emergenza sanitaria all'interno del territorio della Riserva, per la quale è necessario l'intervento dei soccorsi, la presente procedura condivisa dai soggetti firmatari prevede in capo a quanti di seguito individuati i seguenti ruoli e compiti:

A) RISERVA DELLO ZINGARO - Ruolo del personale

Il Personale della Riserva (Guardie forestali e/o operai forestali), in seguito ad una richiesta di soccorso o venuto a conoscenza di un incidente, attiva immediatamente la Centrale Operativa 118 per la richiesta di un intervento sanitario.

Il Personale della Riserva, in attesa dei soccorsi sanitari, si occuperà di assicurare una prima assistenza alla/e persona/e coinvolta/e fornendo nel contempo alla sala operativa 118 :

- Informazioni sulle condizioni dell'infortunato;
- Indicazioni geografiche inerenti al luogo interessato dall'evento, target di intervento;
- Dettagli sulle condizioni meteo;

- a) Nel caso di attivazione dell'Eliambulanza 118 o altro mezzo aereo, si occuperà di mantenere sgombra l'area di atterraggio individuata all'interno della Riserva e ad oggi in attesa di completare il percorso tecnico amministrativo che porterà alla sua attivazione formale.
- b) Nel caso di attivazione di mezzi 118 gommati si occuperà di assistere il personale sanitario per le manovre di assistenza e di evacuazione dell'infermo.

B) CENTRALE OPERATIVA 118:

Quando allertata, acquisisce informazioni del caso attivando:

- Base HEMS Eliambulanza Boccadifalco - Postazioni Gommate Territoriali
- Il Soccorso Alpino
- Capitaneria di Trapani
- Vigili del Fuoco Trapani

In relazione al Codice di Gravità ed alla zona interessata all'evento, invia il mezzo più idoneo;

Per l'eventuale intervento dell'eliambulanza è stata individuata una piazzola all'interno della riserva per le manovre di Atterraggio e Decollo; tale area deve essere necessariamente e preventivamente preparata dal personale della Riserva nel rispetto delle indicazioni tecniche che verranno fornite dalla società esercente il mezzo aereo al momento dell'attivazione formale della citata area. Le coordinate geografiche della piazzola sono in UTM - Map Datum WGS84 Case Milazzo 33 S 0306599 - 4219692

Per i Mezzi Gommati 118 saranno coinvolte le ABZ MSA San Vito Lo Capo, MSA Alcamo, MSB Castellammare del Golfo.

Eccezionalmente, nei casi di impossibilità al trasporto aereo o di difficoltà di trasporto terrestre, la Centrale Operativa attiverà la Capitaneria di porto di Trapani o il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani per trasporto infermo via mare.

Nei casi in cui l'attivazione per intervento sanitario, arrivasse direttamente alla Centrale Operativa 118, sarà il personale 118 ad allertare il personale della Riserva.

C) SOCCORSO ALPINO - CNSAS

Il Soccorso Alpino verrà attivato dalla Centrale Operativa 118 contestualmente alla ricezione della prima richiesta di soccorso.

Il SASS, dopo l'attivazione, fornirà indicazioni sui tempi e sui modi stimati per la reale operatività.

Nel caso di attivazione dell'Eliambulanza, il personale SASS, secondo le normative vigenti, sarà imbarcato sul velivolo 118 (il numero di passeggeri sarà deciso dal comandante dell'eliambulanza), tali operazioni di imbarco saranno decise in comune accordo fra 118 e SASS.

Anche nel caso di attivazione di mezzi gommati 118, il personale SASS coordinerà le altre strutture in campo per il raggiungimento del Target e per l'evacuazione dell'infermo.

Nei casi di attivazione della capitaneria di porto di Trapani, il personale SASS coordinerà le altre strutture in campo per il raggiungimento del Target e per l'evacuazione dell'infermo via mare.

D) CAPITANERIA DI PORTO TRAPANI


Nei casi in cui i soccorsi sanitari si trovassero nell'impossibilità di raggiungere il Target o nell'impossibilità di evacuare l'infermo per via terrestre o per via aerea, sarà cura della Centrale Operativa 118 attivare la Capitaneria di porto per l'invio di un mezzo navale così da effettuare le operazioni di salvataggio via mare. In tal caso il personale del 118 dovrà essere presente sul mezzo navale della Capitaneria di Porto durante il trasporto del soggetto che necessita di soccorso sanitario.

E) VIGILI DEL FUOCO TRAPANI

L'attivazione del Corpo dei Vigili del Fuoco sarà prevista, da parte del 118, nei casi in cui gli altri Enti e Strutture preposte ai soccorsi sanitari nelle aree della Riserva, ne condividano la necessità.


RISERVA DELLO ZINGARO
RICHIESTA SOCCORSO SANITARIO

PERSONALE RISERVA O CORPO FORESTALE



CENTRALE OPERATIVA 118

ELIAMBULANZA
MEZZI GOMMATI



SOCCORSO ALPINO

CAPITANERIA DI PORTO TRAPANI

VIGILI DEL FUOCO TRAPANI


Il presente protocollo viene letto, approvato e sottoscritto alla presenza del
Prefetto di Trapani dottor Leopoldo Falco

Trapani 26 agosto 2016

SUES 118
Il dirigente
(Fabio Genco)



RNO Zingaro
Il dirigente
(Rosa La Barbera)




CNSAS
Il presidente
(Francesco Del Campo)
DELEGATO




Capitaneria di porto di Trapani

Il comandante
(Giuseppe Guccione)




Vigili del fuoco di Trapani

Il comandante
(Giuseppe Merendino)



IL PREFETTO
(Leopoldo Falco)





**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
E
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.)**

Atteso che:

- l'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" individua fra le finalità che l'Organismo di gestione di un'Area protetta deve perseguire quella fondamentale di protezione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività tradizionali nonché quella di promozione di attività di educazione, di formazione e le attività ricreative compatibili;
- con DPR del 5 giugno 1995 è stato istituito l'Ente parco nazionale del Vesuvio;
- il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, redatto ai sensi all'art.12, comma 1, della L. 394/91, adottato con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 618 del 13.04.2007, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.01.2010 e pubblicato su B.U.R.C. n. 9 del 27.01.2010.
- il Gran cono del Vesuvio è visitato ogni anno da circa 600 mila visitatori.
- l'Ente Parco ha stipulato convenzione con il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio per l'accompagnamento obbligatorio dei turisti in visita al Cratere del Vesuvio.
- l'Ente Parco ha stipulato convenzione con l'UTB del CFS.
- il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito CNSAS) è una struttura operativa del Club Alpino Italiano (CAI.) dotata di ampia autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale;
- dalla relazione della Corte dei Conti 2013 Determinazione n. 79/2014 si evince che Il Club Alpino italiano (CAI), è stato oggetto di riordino con legge 26 gennaio 1963, n. 91, che ha attribuito all'Ente personalità giuridica di diritto pubblico, e lo ha posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni culturali, ambientali e del turismo.
- Gli scopi istitutivi del CAI, secondo l' art. 2 della citata legge, come modificata dalle leggi 24 dicembre 1985 n. 776 e 2 gennaio 1989 n. 6, sono quelli di provvedere alla realizzazione, manutenzione e gestione dei rifugi alpini, al tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri e opere alpine, all'organizzazione e diffusione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, alla formazione e all'addestramento di istruttori e guide alpine, alla prevenzione degli infortuni, al soccorso alpino, alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza dell'ambiente montano, alla promozione di ogni iniziativa volta alla protezione e valorizzazione dell'ambiente montano nazionale
- Il CAI è inserito nella Tabella V della legge 20 marzo 1975 n. 70, fra gli Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero e rientra fra le "associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale" di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero

- fatto salvo quanto disposto dalla legge 394/91 e dalle Norme di Attuazione del Piano per il Parco in materia di utilizzo di aeromobili, transito con mezzi motorizzati, introduzione di armi ed esplosivi;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Ente Parco nazionale del Vesuvio nella persona del commissario straordinario Prof. Ugo Leone
E

Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Campania (di seguito CNSAS-Campania), rappresentato dal Presidente Regionale Girolamo Galasso

ARTICOLO 1

- L'Ente Parco ed il CNSAS, si impegnano a realizzare la più ampia collaborazione nelle fasi dell'emergenza e del soccorso, tramite il concorso dei tecnici del CNSAS e dei relativi mezzi e dotazioni. Tale concorso si svolgerà prevalentemente nel campo delle emergenze e del soccorso legate a quanto disposto dalla Legge n. 74/01 e Legge n. 289/02 negli ambienti ostili ed impervi del territorio del Parco e nel campo di applicazione della Legge n. 225/92, oltre che nel settore dell'informazione e della prevenzione.
- A tal fine l'Ente Parco riconosce e rafforza ulteriormente sul suo territorio il ruolo di soggetto di riferimento per l'attuazione della ricerca e soccorso in ambiente impervio, come da normativa vigente.

ARTICOLO 2

- Per interventi di soccorso si intendono i soccorsi effettuati con o senza l'ausilio dell'elicottero in modalità SAR degli infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, compreso l'eventuale recupero di salme, le perlustrazioni e le ricerche di persone disperse in ambiente ostile ed impervio, non necessariamente di alta quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l'impiego di personale certificato nelle tecniche alpinistiche o speleologiche e di soccorso alpino o speleologico.

ARTICOLO 3

- Ai fini del presente protocollo sono considerati ambienti ostili ed impervi:
 - via ferrata o attrezzata,
 - via in falesia,
 - terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.),
 - valanga,
 - ghiaccio (cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.)
 - impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.),
 - forra (gola, canyon, ecc.),
 - grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.),
 - altri terreni ostili ed impervi (scarpate stradali, ponteggi, ciminiera, abitazioni, ecc.),
 - altri ambienti non necessariamente d'alta quota che, per le condizioni dei luoghi e dei tempi, richiedano personale esperto in tecniche alpinistiche e speleologiche e certificato in tecniche di soccorso alpino e speleologico.
- Il CNSAS, tramite le strutture operative in appresso indicato, assicura la disponibilità delle risorse umane e dei mezzi della struttura ogni qualvolta l'Ente Parco, il soggetto gestore in nome e pe conto dell'Ente Parco della biglietteria per le visite guidate al Gran Con del Vesuvio, il Presidio Permanente Guide Vulcanologiche, i fruitori del parco, o altri soggetti pubblici e privati motivatamente lo richiedano contattando la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione

Civile, il 118 o direttamente il CNSAS. Il CNSAS potrà altresì richiedere il supporto di altre strutture emergenziali per gli interventi.

ARTICOLO 4

- Il CNSAS e l'Ente Parco collaborano anche nell'attività di formazione e nell'attività di informazione e di prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambienti ostili e impervi, svolte all'interno del Parco.
- Nell'ambito delle attività di prevenzione, sensibilizzazione, vigilanza degli infortuni e sicurezza in montagna l'Ente Parco ed il CNSAS collaborano attivamente nello specifico, anche attraverso separati accordi per:
 - Scambio di materiale cartografico (cartaceo e digitale) eventualmente in possesso;
 - Attività di tracciatura GPS dei sentieri coi punti di partenza ed arrivo;
 - Eventuale apposizione cartellonistica e distribuzione volantini sulla sicurezza in montagna;
 - Formazione al personale operativo del Parco per quanto riguarda la prevenzione, la sicurezza ed il corretto allertamento dei soccorsi;
 - Attività generale di sensibilizzazione ai fruitori del Parco sui temi di prevenzione rischi e sicurezza in montagna;

ARTICOLO 5

- Il CNSAS per mezzo della dipendente Delegazione è disponibile ad effettuare il monitoraggio e la mappatura di cavità ipogee naturali che non risultano ancora accatastate che presentino dislivelli superiori ai mt. 30 ed uno sviluppo planimetrico superiore ai mt. 80 in zone ostili ed impervie o che possono rappresentare un qualche rischio per persone, animali e cose.

ARTICOLO 6


- Il CNSAS per mezzo della dipendente Delegazione è disponibile ad effettuare prospezioni e/o ricognizioni in ambienti ipogei naturali e artificiali, ivi comprese condotte e tubazioni, in caso di emergenze legate ad eventi calamitosi o altre esigenze e necessità di pubblica emergenza.

ARTICOLO 7

- Il CNSAS agevola in un regime di reciprocità l'attività istituzionale dell'Ente Parco.
- In particolare si impegna a:
 - inserire nella pubblicazione istituzionale e nel sito web sezioni dedicate e link atti ad esplicitare le tematiche e gli obiettivi prefissati dalla presente Convenzione;
 - inserire nel proprio sito web istituzionale il link con il sito web del Parco;
 - inserire nelle proprie pubblicazioni riferimenti al Parco Nazionale del Vesuvio;

ARTICOLO 8

- Il CNSAS si impegna a trasmettere un'analitica relazione annuale sulle attività operativa, formativa ed addestrativa svolta nel territorio del Parco.
- Le attività formative ed addestrative del CNSAS nell'area protetta o ai suoi limiti vengono preventivamente concordate con l'Ente Parco al fine di accertarne la fattibilità e di definirne la localizzazione e le modalità in relazione alla necessità di garantire la salvaguardia ambientale dei luoghi del Parco. L'Ente Parco agevolerà tali attività mettendo a disposizione del CNSAS, nel limite del possibile e delle esigenze di servizio, tutte le infrastrutture e quant'altro necessario di sua proprietà. Sia per le attività operative che addestrative l'Ente Parco potrà, di concerto col CNSAS e nel limite del possibile e delle esigenze di servizio, individuare avamposti o infrastrutture di sua proprietà da destinare a magazzino, base operazioni, rifugio per pernottare ecc. (sia temporanei che fissi).



dell'Ambiente, e al D.M. 20.2.1987, e in tale veste è membro del Consiglio nazionale dell'ambiente.

- Il CAI è un Ente associativo a struttura complessa, costituita da un Ente centrale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e da strutture territoriali di diritto privato, articolate in sezioni e raggruppamenti regionali, dotate di autonomia patrimoniale e di un proprio ordinamento
- Lo Statuto del CAI prevede anche sezioni nazionali, rette da uno specifico ordinamento, fra cui rientra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)
- ai sensi della legge n. 91 del 26 gennaio 1963 e della legge n. 776 del 24 dicembre 1985, il C.N.S.A.S. ha il compito di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti.
- ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, il CNSAS è riconosciuto a tutti gli effetti struttura operativa nazionale nell'ambito dell'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Visti:

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa ed il Club Alpino Italiano del 24 marzo 1994;
- la Circolare Ministero dei Trasporti DGAC n. 41/6821/M.3E del 8 novembre 1994 e successive modificazioni - Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (S.A.R.);

Atteso che:

- con l'approvazione della Legge n. 74 del 21 marzo 2001 sono state rivisitate le funzioni del CNSAS, ascrivendo allo stesso nuove competenze ed esclusive specificità;
- la Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 ha sancito che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpen vere in Sudtirolo (AVS) e che al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità;
- la Legge n. 186 del 27 luglio 2004 – Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione – ha ulteriormente rimarcato la rilevanza del pubblico servizio svolto dal CNSAS.
- La legge regionale n. 01/2008 art. 49 riconosce il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania del CNSAS - CAI quale soggetto di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio e recupero per il soccorso in montagna;

Preso atto che:

- Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è costituito nell'ambito della Regione Campania dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (SASC), articolato in unica Delegazione nella quale operano circa 50 volontari, d'ora innanzi brevemente denominato CNSAS;
- Data l'enorme frequentazione turistica ed escursionistica risultano ormai indispensabili per il Parco le funzioni di prevenzione, vigilanza degli infortuni, sicurezza in ambiente impervio, ricerca e soccorso sanitario degli infortunati e dei pericolanti, recupero dei caduti e tutte le altre specifiche funzioni istituzionalmente svolte dal CNSAS;
- Un protocollo diretto tra le due strutture non può che aumentare di buon livello la sicurezza nella fruizione del parco e, più in generale, perseguire il pubblico interesse;



ARTICOLO 9

- L'Ente Parco collabora con il CNSAS nel definire la localizzazione di nuovi ponti radio ed annesse strutture che si rendessero necessarie a migliorare il pubblico servizio ascritto al CNSAS, nel rispetto del Piano del Parco

ARTICOLO 10

- L'Ente Parco su espressa richiesta del CNSAS ed in occasione di interventi di cui alla Legge n. 74/01, si impegna a rendere disponibile il proprio personale ed i propri mezzi per l'eventuale trasporto di Tecnici ed attrezzature del CNSAS, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, con i contratti collettivi del personale e con la normativa vigente. L'Ente Parco si impegna a richiedere comunque il supporto del CTA e dell'UTB del Corpo Forestale dello Stato per tali scopi.

ARTICOLO 11

- L'Ente Parco agevola in un regime di reciprocità l'attività istituzionale del CNSAS. In particolare si impegna a:
 - inserire nel sito web sezioni dedicate e link atti ad esplicitare le tematiche e gli obiettivi prefissati dalla presente Convenzione;
 - inserire nel proprio sito web istituzionale il link con il sito web del CNSAS;
 - inserire nelle proprie pubblicazioni riferimenti al CNSAS, al SIS 118 ed alla Protezione Civile Regionale;
 - distribuire presso la propria sede e nelle strutture gestite dall'Ente Parco materiale istituzionale del CNSAS;

ARTICOLO 12

- Il presente protocollo ha la durata di anni 3, decorrenti dalla esecutività della delibera dell'Ente parco di approvazione.
- Laddove l'Ente Parco dovesse richiedere al CNSAS di svolgere le attività previste agli artt. 6, 7 della presente convenzione, si impegnerà previo specifico accordo a rimborsarne le relative spese direttamente a favore della Delegazione.
- Nessun altro onere e/o spesa sono dovute dall'Ente Parco per l'attuazione della presente convenzione.
- Per tutte le attività previste nel presente Protocollo che dovessero svolgersi nella zona del Cratere del Vesuvio da quota 1000 in poi, il CNSAS riconosce le funzioni del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio - Guide Vulcanologiche (già titolare di apposita convenzione col Parco) e si impegna ad operare in stretta sinergia con tale presidio. Tale sinergia non dovrà comunque interferire con i compiti istituzionali e normativi del CNSAS né limitarne in alcun modo la citata autonomia funzionale.
- Infine, per tutte le attività menzionate (ad eccezione di quelle specifiche di soccorso ed emergenza), il CNSAS potrà richiedere la collaborazione attiva delle Sezioni CAI e del CAI Regionale date le specifiche competenze e conoscenze relative alla sentieristica ed alla montagna in generale.

L'Ente Parco nazionale del Vesuvio
Il Commissario Straordinario
Prof. Ugo Leone



Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e
Speleologico,
Presidente Regionale ~~Girolamo Galasso~~

SOCCORSO ALPINO
E SPELEOLOGICO
della CAMPANIA cnsas